

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI ISCRITTE NELL'ELENCO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA STIPULAZIONE DI POLIZZE DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI OPERATORI, A COPERTURA DEI RISCHI OCCORSI NELL'ESERCIZIO DEI COMPITI LORO SPETTANTI - ART. 54, COMMA 1, DELLA LEGGE PROVINCIALE 1 LUGLIO 2011, N. 9-.

Articolo 1

Oggetto del contributo e beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 54 della legge provinciale 9/11, la Provincia può concedere contributi per la stipulazione di polizze di assicurazione in favore dei propri operatori volontari di protezione civile alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 49 della legge sopraccitata.
2. I beneficiari dei contributi previsti da questi criteri non possono accedere ad altre agevolazioni di enti pubblici o della Provincia stessa per le medesime finalità.

Articolo 2

Spese ammesse a contributo

1. Sono ammesse a contributo le spese relative a polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi occorsi in occasione delle attività da loro svolte, per l'esercizio dei compiti loro spettanti nell'ambito delle attività della protezione civile provinciale:

- a) decesso o invalidità permanente causati da infortuni;
- b) responsabilità civile per danni causati a terzi, comprese le organizzazioni di appartenenza.

2. Nelle polizze assicurative di cui al comma 1, lettera a), il massimale, a integrazione di eventuali assicurazioni obbligatorie, non può essere inferiore al trattamento applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3. Nelle polizze assicurative di cui al comma 1, lettera b), i massimali non possono essere inferiori a quelli previsti dalle polizze stipulate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile con riferimento all'attività dei propri dipendenti e dei volontari relativamente ai medesimi rischi.

Articolo 3

Misura del contributo e priorità

1. La misura dei contributi previsti dall'articolo 54, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2011, è determinata nel modo seguente:
 - a. 100% della spesa ammessa per le finalità di cui all'articolo 2 a favore delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la

Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 50 della legge provinciale n. 9 del 2011;

- b. 50% della spesa ammessa per le finalità di cui all' articolo 2 a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 49 delle legge provinciale n. 9 del 21011 diverse da quelle di cui alla lettera a).

2. Qualora le risorse di bilancio non siano sufficienti a garantire l'integrale finanziamento della spesa di cui al comma 1, lettera a), si provvederà ad una riduzione proporzionale per ogni domanda di una percentuale uguale per ogni organizzazione convenzionata, definita dal rapporto tra risorse disponibili e sommatoria delle domande di contributo- intesa come totale della spesa ammessa a contributo- e i soggetti di cui al comma 1, lettera b) non saranno ammessi a contributo.

3. Qualora le risorse di bilancio siano sufficienti a garantire l'integrale finanziamento della spesa di cui al comma 1, lettera a), ma non sufficienti a garantire l'integrale finanziamento della spesa di cui al comma 1, lettera b) :

- con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, lettera b) si provvederà per ogni domanda ad una riduzione proporzionale di una percentuale di contributo, definita dal rapporto tra risorse disponibili e sommatoria delle domande di contributo- intesa come totale della spesa ammessa a contributo.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda può essere presentata dal primo al 15 novembre di ogni anno , alla struttura provinciale competente in materia di prevenzione rischi della Provincia autonoma di Trento (di seguito struttura competente).
2. La domanda è presentata, avvalendosi del modulo pubblicato sul sito istituzionale della Provincia con una delle seguenti modalità:
 - consegna diretta alla struttura competente;
 - trasmissione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R. Per il rispetto dei termini fa fede la data di spedizione;
 - trasmissione con strumenti telematici, nel rispetto delle regole tecniche in materia, all'indirizzo: serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it;
 - trasmissione via fax.
3. La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero di aderenti all'organizzazione di volontariato alla data di presentazione della domanda e il fatto di non aver chiesto e/o ottenuto altri contributi sulla base di altre leggi provinciali o da parte di altri enti pubblici per le medesime finalità.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) preventivo di spesa complessivo;
 - b) indicazione della tipologia di polizza con riferimento a ogni singolo ruolo coperto all'interno dell'organizzazione e con indicazione del massimale di copertura.

Art. 5

Istruttoria e concessione del contributo

1. La struttura competente cura l'istruttoria delle domande e verifica l'ammissibilità della spesa, in particolare:
 - la congruità della spesa in ragione del numero dei volontari facenti parte dell'organizzazione richiedente;
 - che i massimali delle polizze assicurative non siano inferiori ai limiti previsti nell'articolo 2;
 - che il premio assicurativo sia congruo rispetto ai valori di mercato relativamente al rischio coperto.
2. Il Dirigente della struttura competente adotta entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande il provvedimento di concessione del contributo.

Art. 6

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo, compatibilmente con la disponibilità di cassa della Provincia, avverrà in due soluzioni:
 - il 70% entro 30 giorni dal provvedimento di concessione del contributo previa trasmissione di copia della polizza di assicurazione attestante l'effettivo fabbisogno di cassa;
 - il saldo, pari al 30% del totale, entro il 28.2 (ventotto febbraio) dell'anno successivo a quello di erogazione dell'acconto, previa presentazione alla struttura competente del rendiconto attestante il corretto impiego della somma concessa.
2. Se in sede di rendicontazione emergesse un'eventuale minore spesa rispetto al contributo concesso, il dirigente della struttura provinciale competente provvederà con apposito atto alla rideterminazione del contributo, riducendolo di una quota pari alla minore spesa sostenuta e disporrà la revoca parziale del contributo.
3. In caso di revoca parziale del contributo, la somma erogata dovrà essere restituita con gli interessi calcolati al tasso legale dalla data dell'erogazione del contributo alla data della restituzione.
4. Il termine per la rendicontazione, per giustificati motivi e previa richiesta, può essere prorogato con determinazione del Dirigente della struttura competente per il periodo massimo di ulteriori 60 giorni, pena la decadenza dal contributo concesso.

Art. 7

Decadenza dal contributo

1. La struttura competente dispone la decadenza dei beneficiari dal contributo, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale del 14 settembre 2007, n. 1980, nei casi di seguito indicati:
 - i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri;

- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa.
2. A seguito dell'adozione del provvedimento che dispone la decadenza dell'interessato dal beneficio concesso, l'amministrazione provinciale provvede al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi calcolati al tasso legale dalla data dell'erogazione alla data della restituzione.